



DIRITTO SANITARIO

**IL TRATTAMENTO DATI
NELLO STUDIO MEDICO
DI MEDICINA GENERALE
ATTENTI A QUESTI ERRORI**

A cura dell'Avvocato
Paola Maddalena Ferrari

LE RISPOSTE DELL'AVVOCATO AI QUESITI PIU' FREQUENTI

IMPORTANZA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI SANITARI

L'importanza dei dati sanitari è ben sintetizzata nell'intervista ad Antonello Soro, presidente del garante per la protezione dei dati personali al *corriere della sera*", 6 marzo 2017. I dati sanitari, afferma, se illecitamente trattati o addirittura "rubati" sono suscettibili di esporre l'interessato a forme di discriminazione pericolose, rese possibili dalla conoscenza degli aspetti più intimi della persona, come quelli "idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato".

La sottrazione o peggio l'alterazione di un dato sanitario, inoltre, rende vulnerabili anche dati essenziali per il governo del nostro paese, si pensi ai sistemi informativi sanitari delle asl, delle regioni o del ministero della salute che sono indispensabili per la gestione della sanità pubblica ma soprattutto, la vulnerabilità del dato sanitario e, quindi, la suscettibilità di alterazione o modificazione di queste informazioni, rischia di determinare errori diagnostici o terapeutici, con conseguenze anche letali per l'interessato e gravi responsabilità per gli stessi operatori sanitari".

I RISCHI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE

La sicurezza è un dato binario: c'è o non c'è. Si progetta, si insegna e si controlla.

Rischi della struttura

- uso promiscuo lavoro e gioco con lo scarico di applicazioni non verificate
- assenza antivirus o antivirus non professionali
- programmi non conformi e certificati

Rischio assenza formazione

- registrazione dati errati
- errata comunicazione dei dati
- personale non formato

Perdita dei dati o errata gestione

- password identiche per più operatori
- assenza privilegi accesso
- assenza backup
- duplicazione di dati
- errata imputazione di dati in file errato
- duplicazione di costi
- rischio clinico per mancato o errato passaggio informativo

Il nemico interno

- persone superficiali
- non formate

- liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, nei confronti dell'interessato
- limitazione della finalità del trattamento, compreso l'obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati
- mappatura degli accessi per mantenere il controllo dei dati
- minimizzazione dei dati ossia, i dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento
- esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento
- limitazione della conservazione ossia, è necessario provvedere alla conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento
- integrità e riservatezza occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento.

Comunicazione non autorizzata

Gli errori più comuni sono:

- persona non autorizzata dal paziente
- medici sanitari non autorizzati dal paziente
- comunicazione datore lavoro
- dati sanitari su siti istituzionali
- comunicazione commerciale non autorizzata
- errata divulgazione
-

ERRORI
MACROSCOPICI
INDIVIDUATI DAL
GARANTE PER LA
PROTEZIONE
DATI PERSONALI

- in alcune regioni il software del dossier sanitario elettronico metteva a disposizione di tutti i medici della asl (e non solo a quello curante) i dati di tutti i pazienti.
- una regione è stata sanzionata per aver pubblicato, sul sito istituzionale, informazioni sensibili su 5mila disabili che avevano usufruito di sussidi per l'acquisto di computer, iniziativa che ha dato in pasto al mercato nero della sanità digitale una piccola fortuna.
- una struttura privata dopo aver fornito prestazioni gratuite nell'ambito di una campagna di prevenzione obbligatoria, le ha poi girate alle case farmaceutiche senza aver chiesto il consenso ai propri pazienti.
- sui siti di 26 comuni sono stati scoperti dati di cittadini per cui si prevedeva il trattamento sanitario obbligatorio, dove venivano messi accanto a nome e cognome anche valutazioni come "persona affetta da pulsioni suicide.

QUANDO LA
RISERVATEZZA DEL
SINGOLO SI
SCONTRA CON IL
DOVERE DI
GARANZIA
SOCIALE DI
UN TERZO

[L'art. 10 del codice deontologico](#) (segreto professionale) diventa punto focale della scriminante.

- il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò di cui è a conoscenza in ragione della propria attività professionale.
- la morte della persona assistita non esime il medico dall'obbligo del segreto professionale.
- il medico informa i collaboratori e discenti dell'obbligo del segreto professionale sollecitandone il rispetto.
- la violazione del segreto professionale assume maggiore gravità quando ne possa derivare profitto proprio o altrui, ovvero nocimento per la persona assistita o per altri.
- la rivelazione è ammessa esclusivamente se motivata da una giusta causa prevista dall'ordinamento o dall'adempimento di un obbligo di legge.
- il medico non deve rendere all'autorità competente in materia di giustizia e di sicurezza testimonianze su fatti e circostanze inerenti al segreto professionale.
- la sospensione o l'interdizione dall'esercizio professionale e la cancellazione dagli albi non dispensano dall'osservanza del segreto professionale.

I DATI CHE NON RICHIEDONO IL CONSENSO



PER FINALITÀ DI CURA DELLA PERSONA: MEDICINA PREVENTIVA, DIAGNOSI, ASSISTENZA, TERAPIA SANITARIA O SOCIALE, GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI O SOCIALE (COMPRESA LA TELEMEDICINA)



SONO EFFETTUATI DA (O SOTTO LA RESPONSABILITÀ DI) UN PROFESSIONISTA



OBBLIGATO AL SEGRETO PROFESSIONALE O DA ALTRA PERSONA SOGGETTA ALL'OBBLIGO DI SEGRETEZZA

I DATI CHE RICHIEDONO INFORMATIVA E CONSENSO



ALIMENTAZIONE E CONSULTAZIONE FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO



CONSEGNA REFERTO E/O RICETTE ON-LINE



UTILIZZO DI APP MEDICHE



FIDELIZZAZIONE DELLA CLIENTELA, FINALITA' COMMERCIALI E PROMOZIONALI



FINALITA' ELETTORALE ED OGNI ALTRO UTILIZZO



CONDIVISIONE CON TERZE PARTI PER ALTRE RAGIONI (ES. RICERCA SCIENTIFICA, SOCIALE ECC.)

I CASI

la paziente rifiutava di comunicare al partner l'infezione da HIV

Il medico chiese al garante se vi fosse la possibilità da parte degli esercenti le professioni sanitarie di comunicare lo stato di sieropositività di una paziente, alle persone più vicine alla stessa, con particolare riguardo al partner, anche in assenza di consenso dell'interessata.

Ciò in quanto la stessa paziente si era rifiutata di comunicare al partner la propria condizione esponendolo al rischio di contagio.

Il garante ha autorizzato il medico alla comunicazione.

La condotta consistente nell'aver rapporti sessuali senza precauzioni nonostante si sia a conoscenza del fatto di essere infetti, infatti, può integrare il reato di lesioni gravissime ai sensi degli articoli 582 e 583 del Codice penale.

Sanzione da 10.000 euro al medico che appendeva le ricette fuori dalla finestra

Le ricette venivano fissate con pinze da bucato attaccate ad un asse di legno appoggiato al davanzale della finestra dello studio medico situato al piano terra e rivolto sul marciapiede della pubblica via (ordinanza ingiunzione - 28 ottobre 2021 [9716887]).

DIRITTO SANITARIO

Edizioni

You Emergency